



CAMERA DI
COMMERCIO
MILANO

**CATEGORIA XII – PREZIOSI - ARTICOLI D'ARTE ED
ANTIQUARIATO**

**LINEE GUIDA OPERATIVE
PER IL PERITO, IL CONSULENTE
TECNICO E LO STIMATORE**

LINEE GUIDA OPERATIVE PER IL PERITO, IL CONSULENTE TECNICO E LO STIMATORE CATEGORIA XII

- 1. Premessa**
- 2. Lo scopo**
- 3. Codice deontologico**
- 4. Definizioni**
- 5. Finalità che determinano l'utilizzo di una stima o una perizia**
- 6. Tipologia dei valori**
- 7. Tipologia delle perizie e delle stime**
- 8. Metodologia di analisi**
- 9. Tecnica peritale**
- 10. Relazione di perizia**
- 11. Descrizione dell'oggetto**
- 12. Asseverazione della perizia**
- 13. La perizia e la consulenza giudiziaria**
- 14. Il Consulente Tecnico di parte in una causa**
- 15. Il Perito come arbitro**
- 16. Responsabilità dei periti**
- 17. Indicazioni utili per il calcolo dei valori**

1. Premessa

Nella pratica corrente vengono usati termini e metodologie che danno origine a valutazioni e perizie che mettono in evidenza difformità dei termini ed innegabile soggettività nell'attribuzione dei valori. Si ha così che l'attribuzione di valori, senza indicarne l'uso, può provocare confusione e contestazioni.

Da qui la necessità di fissare i valori fondamentali del codice deontologico e di dare una linea comune per il raggiungimento degli obiettivi della professione.

2. Lo scopo

Lo scopo di questa raccolta di "linee guida" è di offrire al contesto professionale dei periti un riferimento comune che permetta un raccordo corretto tra le azioni dei diversi professionisti, pur assicurando la piena autonomia di ciascuno.

Sono stati considerati, in modo particolare, il rispetto dei principi fondamentali del codice deontologico professionale, la tecnica peritale e l'unificazione della terminologia, mettendo in evidenza:

- definizione di perito, consulente tecnico e stimatore
- definizione di stima e perizia
- definizione dei diversi valori
- metodologia nell'analisi del bene

3. Codice deontologico

3.1. Correttezza

L'esperto (perito, consulente e stimatore) deve evitare ogni comportamento e azione che possano pregiudicare la dignità della professione.

3.2. Autonomia e probità

L'esperto deve conservare un'indipendenza assoluta respingendo ogni tentativo di condizionamento od influenza di qualsiasi natura.

L'esperto si fa obbligo di non ricevere dalle parti o dai terzi, direttamente o indirettamente, alcun regalo, presente, favore o vantaggio qualsiasi o altra remunerazione che non sia quella da lui ufficialmente chiesta per onorari, spese ed esborsi.

3.3. Imparzialità

L'esperto, nello svolgimento della prestazione, deve assumere un comportamento obiettivo.

Nel caso di operazione peritale, qualora intenda tentare una conciliazione tra le parti, l'esperto non deve aver avuto relazioni amichevoli o interessi comuni con una delle parti, fatto salvo di aver preventivamente ottenuto il consenso di merito.

3.4. Responsabilità

L'esperto procede personalmente alle operazioni peritali.

Non può farsi sostituire da un terzo. Tuttavia, per certe operazioni materiali, può farsi assistere da aiutanti o da collaboratori che operano sotto le sue direttive e sotto il suo controllo e responsabilità.

L'esperto che ha accettato una missione è tenuto a compierla fino a completa esecuzione. Se, tuttavia, nel corso della perizia egli è impedito da un avvenimento di forza maggiore o da un motivo legittimo, egli ne informa le parti, i loro consulenti e l'autorità che lo ha designato, facendo loro conoscere il motivo dell'impedimento. Egli faciliterà il compito del suo successore nel miglior modo possibile

Il perito ha l'obbligo di risarcire i danni derivanti da un errore nella prestazione. Al fine di poter soddisfare l'eventuale richiesta di indennizzo, può stipulare idonea polizza assicurativa.

3.5. Segreto professionale

L'esperto mantiene il riserbo più assoluto sulle notizie e informazioni ottenute nel corso della sua perizia, salvo se altrimenti previsto dalla legge o disposto dall'autorità giudiziaria.

3.6. Competenza professionale

L'esperto deve essere dotato delle nozioni fondamentali che sono alla base della professione di perito nell'ambito della categoria XII (aspetti tecnici, legali e commerciali). Va sottolineata la necessità che, oltre alla scuola dell'obbligo, il perito abbia compiuto un ciclo di studi successivo di almeno 2 anni con superamento di prova finale, oltre ad aver seguito corsi e/o svolto attività pluriennali nel settore di riferimento.

Con riguardo alla competenza, è richiesto sempre un esame, generale di settore e specifico della sub categoria richiesta, per l'accesso nel ruolo dei periti ed esperti.

Per garantirsi i necessari livelli di competenza, il perito cura costantemente la propria formazione e il proprio aggiornamento professionale.

L'esperto non deve accettare incarichi professionali in materie in cui non abbia competenza o iscrizione specifica nella sua categoria e sub-categoria.

3.7. Attività Peritale e commerciale dell'esperto

Sono escluse dalla condizione di perito le azioni di compravendita, per le quali è obbligatoria l'iscrizione ad una Camera di Commercio con i relativi adempimenti.

3.8. Sanzioni

Eventuali comportamenti contrari alle presenti Linee Guida saranno valutati dalla Commissione per la tenuta del Ruolo dei Periti ed Esperti della Camera di Commercio che si atterrà, per la propria valutazione, a quanto stabilito dal regolamento di funzionamento del Ruolo dei Periti ed esperti camerale.

4. Definizioni

4.1. Il perito: colui che per la sua esperienza e professionalità è chiamato ad eseguire una perizia. E' chiamato perito quando opera espressamente per incarico del giudice in materia penale.

4.2. Il consulente tecnico: colui che per la sua esperienza e professionalità assume un incarico paragiudiziario nella stesura di una perizia. In una causa civile, il giudice può affidare l'incarico ad un perito che prende il nome di Consulente Tecnico d'Ufficio (C.T.U).

4.3. Lo stimatore: colui che per la sua esperienza e professionalità è chiamato ad eseguire una stima.

4.4. La perizia: stima e giudizio fatto da un perito; consulenza e relazione predisposte dal perito.

4.5. La stima: assegnazione del valore ad un bene.

4.6. Il valore: prezzo in moneta attribuito al bene.

5. Finalità che determinano l'utilizzo di una stima o una perizia

Prima di effettuare una stima o una perizia occorre conoscere alcuni elementi base relativi alle finalità che ne determinano l'utilizzo e che dovranno essere chiaramente indicate all'atto della perizia. Tra le finalità più importanti si possono citare le seguenti:

- verifica qualitativa dell'autenticità e dello stato di conservazione dell'oggetto
- valutazione per verifica di un prezzo dopo l'acquisto
- valutazione a scopo assicurativo
- valutazione per realizzo di beni tramite commercianti o aste pubbliche
- valutazione di beni provenienti da eredità (beni ereditari e loro divisioni, eredità giacente)
- valutazione per liquidazione danni da parte dell'assicurazione
- valutazione per incarico del Tribunale, Dogana ed Enti diversi

6. Tipologia dei valori

6.1. Valore di vendita al dettaglio: è quel valore che corrisponde al prezzo medio di vendita al pubblico.

6.2. Valore di realizzo: è quel valore reale corrispondente alla monetizzazione del bene (valore applicato in caso di vendita immediata del bene o in caso di beni provenienti da eredità).

6.3. Valore commerciale: è quel valore che rende evidente il valore di scambio nel quale si identifica il valore di mercato (scambio fra commercianti)

6.4. Valore intrinseco: è quel valore che è pari al corrispettivo in moneta; esempio, il valore intrinseco di una moneta aurea è uguale all'oro fino contenuto moltiplicato per la quotazione del giorno (ossia il valore dell'oggetto, privo di ogni ricarico commerciale).

6.5. Valore oggettivo: è quel valore che fa convergere la convenienza del compratore con quella del venditore, determinando il prezzo o ricavo monetario.

7. Tipologia delle perizie e delle stime

7.1. Le perizie e le stime possono essere scritte o verbali

7.2. Gli incarichi peritali si dividono in:

- stragiudiziali, se assegnati da privato o Enti diversi.
- giudiziari, se conferiti dall'autorità giudiziaria (Tribunale civile e penale e Procura della Repubblica)

7.3. L'esperto può essere chiamato ad effettuare anche solo una verifica qualitativa.

8. Metodologia di analisi

L'esame dei preziosi deve attenersi scrupolosamente ad una metodologia che possa offrire il buon esito dei risultati.

8.1. La procedura da seguire può essere così riassunta

- Osservazione generale dell'oggetto
- Identificazione del metallo
- Verifica dell'esistenza e identificazione di doratura, rodiatura, placcatura, ecc.
- Controllo dell'esistenza e identificazione dei marchi
- Analisi delle pietre (origine naturale o sintetica – trattamenti)
- Osservazione delle caratteristiche delle pietre
- Calcolo della massa (peso) delle pietre alle quali viene attribuito un valore
- Esame della manifattura
- Consultazione della letteratura, quando necessaria, relativa all'oggetto da esaminare

8.2. Analisi delle pietre: in considerazione del continuo sviluppo dei materiali gemmologici (nuove specie e varietà, sintesi, trattamenti, ecc.) è opportuno che il perito approfondisca scientificamente la natura dell'oggetto avvalendosi, se necessario, dei servizi offerti dai laboratori specializzati.

Nel caso invece che l'utente presenti per la perizia una pietra in involucro sigillato e non consenta l'apertura dell'involucro, la perizia verrà fatta sui dati riportati sulla certificazione, indicandolo chiaramente sulla perizia.

8.3 Rilievo delle caratteristiche delle pietre:

- Massa (peso) e dimensioni rilevate su pietre smontate con bilancia controllata che dia un risultato in ct alla seconda decimale e con calibro, pure controllato, che dia un risultato in millimetri alla seconda decimale.

- L'uso di misuratori a fori dà risultati empirici, sia su pietre smontate sia montate: va usato solo quando risulta difficile ottenere la misurazione delle pietre in altro modo
- Per le perle naturali l'unità di base è il grano (1/4 di carato).
- Verifica del colore dei diamanti mediante pietre di paragone (master stones), utilizzando sorgente di luce standard appropriata (5500-6500 K)
- Verifica della tonalità cromatica, della luminosità, della saturazione, ecc. nelle pietre di colore con illuminazione a 6500 K
- Verifica dell'eventuale presenza nei diamanti di caratteristiche interne visibili a 10X
- Verifica della trasparenza o meno delle pietre di colore e della omogeneità del loro colore

8.4. Pietre montate

- Il calcolo della massa (peso), relativa alle pietre montate, può essere effettuato a partire dalle dimensioni mediante l'utilizzo di formule matematiche, che offrono un'approssimazione accettabile
- I diamanti montati, in assenza di caratteristiche interne, non possono essere considerati IF (internally flawless = esenti da caratteristiche interne). La graduazione del *colore* può essere ottenuta empiricamente per confronto con altri diamanti già classificati, posti su sostegni di metallo di colore simile a quello del metallo che sostiene il diamante in esame.

9. Tecnica peritale

Il perito si qualifica sia per l'esperienza che per le sue conoscenze multidisciplinari.

9.1 Conoscenza della tecnologia manifatturiera:

il perito deve conoscere la storia della tecnologia manifatturiera di ogni bene impiegata nelle varie epoche (utensili, attrezzature, macchine, tipo di sorgenti energetiche, tecniche manuali sviluppatesi nel tempo e nei vari territori, segni di lavorazione, scienze di materiali da costruzione, ecc.)

9.2 Conoscenza estetica:

un altro campo del sapere peritale, è la conoscenza estetica cioè degli stili, dei decori e della loro diffusione storico geografica, non solo per una approssimata datazione di manufatti, ma anche per individuare eventuali contraddizioni intrinseche presenti nello stesso bene.

9.3 Stato di conservazione:

è essenziale per valutare lo stato di conservazione dell'"oggetto" per identificare tecnicamente ogni difetto funzionale o di degrado delle singole parti componenti sia per giudicare l'entità dei danni sia l'entità delle riparazioni o dei restauri eseguiti, che possa giungere persino ad alterare l'originalità dell'oggetto della perizia.

10. Relazione di perizia

E' utile predisporre un modulo di richiesta della perizia, da far compilare all'utente prima di svolgere la perizia.

Tale modulo deve comprendere i dati del richiedente e l'informativa per la privacy.

La relazione di perizia va condotta con senso di analisi, di sintesi, di critica, di logica e di deduzione, unitamente alla competenza tecnica.

La relazione di perizia comporta la descrizione tecnica dettagliata dell'oggetto e l'eventuale valore.

Quando detta perizia è redatta per iscritto deve contenere i seguenti requisiti minimi:

- l'intestazione del perito (cognome, nome, indirizzo)
- qualifiche professionali e settore di specializzazione
- la data e luogo di emissione
- numero progressivo della perizia
- l'oggetto della perizia
- finalità della perizia
- cognome e nome del richiedente
- la descrizione dell'oggetto oggetti con il relativo valore, le caratteristiche tecniche rilevate e la documentazione allegata
- valore
- la firma e timbro

11. Descrizione dell'oggetto

La descrizione dell'oggetto deve essere dettagliata e dovrà inoltre indicare:

- marchio ed eventuale firma
- tipo di lavorazione e grado di finitura (stile ed epoca)
- eventuali danni riscontrati
- eventuali riparazioni eseguite.
- fotografia preferibilmente ad alta definizione dell'oggetto.

12. Asseverazione della perizia

Il cliente può chiedere che la perizia venga asseverata.

In questo caso il perito deve esporre la perizia in carta da bollo e recarsi in Cancelleria del Tribunale per imprimere il relativo timbro di asseverazione, prestando poi giuramento.

13. La perizia e la consulenza giudiziaria

La perizia giudiziaria rappresenta per il magistrato un mezzo indiretto di istruzione del quale si può giovare per valutare e risolvere le controversie.

La nomina del perito o del C.T.U. viene notificata dall'Ufficiale Giudiziario o a mezzo fax.

Nell'atto di notifica è precisato il giorno e l'ora in cui dovrà presentarsi per il giuramento, verbalizzare il quesito e l'autorizzazione per l'eventuale ritiro degli oggetti e dei fascicoli di causa.

Il perito, ricevuto l'incarico, prestato giuramento, avuto il quesito del giudice e fissato l'inizio delle operazioni peritali, convoca le parti. Le operazioni peritali vengono verbalizzate precisando località, data, ora, riferimento alla causa, il quesito del Giudice, le parti presenti ed gli eventuali periti di parte. Si verbalizzano le osservazioni e, a chiusura, il verbale viene letto e sottoscritto dalle parti.

Nei termini stabiliti, il perito e il C.T.U. (Consulente Tecnico d'Ufficio) redigono una relazione che depositeranno in Cancelleria del Tribunale.

Giuramento del C.T.U. (cause civili): *“Giuro di bene e fedelmente adempiere agli incarichi a me affidati al solo scopo di far conoscere al Giudice la verità”*

Giuramento del Perito (procedimenti penali): *“Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo nello svolgimento dell'incarico, mi impegno ad adempiere al mio ufficio senza altro scopo che quello di far conoscere la verità e a mantenere il segreto su tutte le operazioni peritali”*

14. Il Consulente Tecnico di parte in una causa

Il Consulente Tecnico di parte può assistere alle operazioni peritali, intervenendo e facendo verbalizzare i suoi rilievi. Se ritiene opportuno, può redigere una relazione a favore della parte interessata nel processo.

Questa perizia, pur assumendo un carattere paragiudiziario, può contribuire ad una determinazione oggettiva del Giudice.

15. Il Perito come arbitro

Il perito può essere chiamato ad assistere, come “arbitro”, le parti che sono in disaccordo in una vertenza tecnica e valutativa.

Quando per la composizione della controversia occorre una particolare modalità, fermo restando l'espressa volontà delle parti di risolvere il tutto pacificamente, l'arbitrato viene chiamato rituale. Lo svolgimento di questo arbitrato ha efficacia di sentenza.

16. Responsabilità dei periti

Il perito ha l'obbligo di risarcire i danni derivanti da un errore nelle prestazioni: Al fine di poter soddisfare l'eventuale richiesta di indennizzo, può stipulare idonea polizza assicurativa.

17. Indicazioni utili per il calcolo dei valori

Al fine di mantenere una linea omogenea tra i periti, nel criterio di valutazione, si consiglia di attenersi alle indicazioni qui riportate.

Nelle Relazioni di perizia, richieste da privati, si devono indicare i valori relativi alla finalità della perizia.

Qualora si debbano stimare oggetti d'arte, o di particolare impegno di valutazione, è consigliabile la perizia collegiale, o sentire il parere di colleghi.

Nella stima di oggetti “firmati” è consigliato valutare il solo valore commerciale, indicando a parte che “un ulteriore incremento di valore dovrà essere considerato in base al particolare pregio della “*firma*”.

Per valore medio di vendita si intende il costo del fabbricante, del grossista, o comunque il costo all’*origine* aumentato:

- di una percentuale per le spese generali dell’azienda
- di un ricarico medio

Linee Guida recepite dalla Giunta della Camera di Commercio di Milano con Delibera n. 119 del 3.5.2010.